

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7991	5 maggio 2021	SANITÀ E SOCIALITÀ
Concerne		

Modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione una proposta di modifica del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, concernente la Prestazione ponte COVID, rivolta alle persone che attraversano un periodo di difficoltà economica a causa della pandemia di Coronavirus, con particolare attenzione ai lavoratori indipendenti e a quelli salariati che non possono beneficiare di indennità ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Il presente Messaggio è finalizzato ad aggiornare le modalità, i parametri e la durata di validità della Prestazione ponte COVID stabilite nel Decreto legislativo del 26 gennaio 2021 mantenendo le finalità e il carattere mirato, straordinario e temporaneo della prestazione.

1. LA PRESTAZIONE PONTE COVID

Ad inizio 2021 il Gran Consiglio ha approvato il Messaggio n. 7906 del 7 ottobre 2020, concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e degli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio.

Raccogliendo l'invito formulato durante il dibattito parlamentare del Gran Consiglio, ovvero di introdurre la prestazione quanto prima, il 1° marzo 2021 il Consiglio di Stato ne ha decretato l'entrata in vigore, per un periodo di 4 mesi.

La Prestazione ponte COVID è stata concepita, dopo un'ampia consultazione con i Comuni, per ristabilire l'indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato, per coprire il fabbisogno e le necessità contingenti.

L'aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato a permettere di superare una fase di difficoltà e recuperare l'autonomia finanziaria ed evitare l'aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali.

La Prestazione ponte COVID è principalmente rivolta ai lavoratori indipendenti affiliati come tali ad una Cassa di compensazione AVS e per quelli salariati che non possono beneficiare di indennità ai sensi della Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Il sistema di determinazione del diritto è ispirato alla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (LAPS), in particolare sulla metodologia di calcolo e

sul concetto dell'unità di riferimento, costituita dal richiedente della prestazione e dai conviventi della stessa economia domestica (UR).

Il principio di calcolo si basa sulla determinazione di un reddito disponibile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e pagati).

Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione alcuni parametri sono stati semplificati per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.

L'esecuzione della prestazione, in particolare la consulenza individuale e la determinazione del diritto alla prestazione, sono state demandate ai Comuni che, forti del proprio ruolo di prossimità e di vicinanza con i cittadini, assicurano un'equità nell'intervento territoriale grazie alla conoscenza dei propri cittadini.

La prestazione può essere accordata mensilmente per un massimo di 3 volte. Gli importi previsti nel Decreto legislativo attualmente in vigore sono di CHF 1'000 per il primo componente dell'UR e di 500 CHF per ogni ulteriore convivente della stessa economia domestica.

Il Cantone assume il 75% dei costi e rimborsa mensilmente l'anticipo della prestazione effettuato dai Comuni che al netto partecipano nella misura del 25%.

Sempre con l'intento di fornire un sostegno alle persone più fragili e a complemento della Prestazione ponte, il Consiglio di Stato ha contemporaneamente istituito anche la "Misura speciale COVID", finanziata tramite un credito straordinario del fondo Swisslos. Questo ulteriore aiuto puntuale, destinato alle persone e alle famiglie che non hanno diritto alla Prestazione ponte COVID (ad esempio: per il pagamento di piccole spese impreviste, per la distribuzione di buoni pasto o borse della spesa) è invece erogato attraverso i servizi sociali di 13 enti attivi sul territorio.

2. L'ENTRATA IN VIGORE

Per assicurare un adeguato monitoraggio sull'impatto della Prestazione ponte COVID i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) hanno sin da subito lavorato a stretto contatto con i Comuni.

Sono in particolare stati preparati dei documenti di supporto – quali per esempio il formulario di richiesta, il foglio di calcolo, il formulario di rendicontazione – redatte delle linee guida, un flyer informativo, delle FAQ (domande ricorrenti) e aggiornata la pagina Web della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie. Nelle fasi preparatorie sono stati proposti diversi momenti formativi per i collaboratori comunali incaricati di esaminare le richieste.

Non da ultimo, per sgravare i Comuni da un eccessivo carico di telefonate, nell'attesa dell'effettiva entrata in vigore, a partire dal 15 febbraio è stata attivata una specifica linea telefonica cantonale per rispondere alle domande della popolazione interessata alla prestazione. Inoltre, in collaborazione con la SEL, sono stati trasmessi degli aggiornamenti regolari tramite le Newsletter indirizzate ai Comuni ed effettuati momenti di consulenza puntuale.

Dal momento dell'entrata in vigore, oltre alla consulenza tecnica permanente, i servizi cantonali hanno mantenuto contatti regolari con un gruppo rappresentativo di Comuni, per valutare eventuali criticità esecutive e monitorare l'andamento della prestazione.

3. PRIME VALUTAZIONI

La raccolta dei dati inerenti alle prestazioni viene svolta con cadenza mensile. Di seguito le informazioni, aggiornate al 28 aprile 2021, dei 103 Comuni che hanno inoltrato le informazioni inerenti al mese di marzo 2021.

Le richieste non evase come pure quelle di eventuali Comuni che non hanno trasmesso i dati, saranno consolidate non appena disponibili e conteggiate nella reportistica dei mesi successivi.

In totale, durante il mese di marzo, sono state evase 480 domande delle quali:

- 190 con esito positivo (40%), per un contributo totale di CHF 254'245 (importo medio 1'338 CHF);
- 290 domande sono state evase con esito negativo (60%).

Le motivazioni di rifiuto della domanda sono raggruppate in due categorie: (1) per condizioni d'accesso e (2) per limiti di calcolo.

Per condizioni di accesso si intende i criteri inerenti alle condizioni materiali per avere diritto alla prestazione, definite dall'art. 3 del Decreto legislativo.

Secondo questo articolo, il diritto è dato se:

- si è domiciliati nel Cantone;
- il richiedente e i membri dell'UR sono domiciliati nel Cantone da almeno 3 anni;
- non è raggiunta l'età AVS;
- non si beneficia di altre prestazioni (ISD: Indennità straordinarie di disoccupazione, API: Assegno di prima infanzia, Prestazione assistenziale, PC: Prestazioni complementari all'AVS/AI, Indennità LADI).

In particolare sono state rilevate situazioni nelle quali i richiedenti hanno raggiunto l'età pensionabile o dei membri dell'UR del richiedente risultano a beneficio di altre prestazioni sociali, quali ad esempio le ISD, l'API, le prestazioni assistenziali o la PC, oppure di altre indennità ai sensi della LADI.

Per limiti di calcolo si intendono invece le esclusioni riconducibili a ragioni di tipo economico, segnatamente nel caso in cui il reddito annuo disponibile risulti superiore ai parametri definiti dall'art. 4 del Decreto legislativo.

Le richieste di prestazioni rifiutate per condizioni di accesso e per limiti di calcolo sono equamente ripartite (145 / 145).

Si ricorda come fra gli obiettivi della Prestazione ponte COVID, oltre al sostegno finanziario, vi sia quello della consulenza individuale della quale hanno potuto beneficiare molte persone. Tra queste ve ne sono 72 che, nonostante escluse dalla Prestazione ponte COVID, sono comunque state indirizzate verso altri servizi e/o prestazioni di supporto.

Si osserva inoltre come la reportistica di marzo evidenzi come 32 Comuni abbiano intrapreso azioni promozionali aggiuntive (sito Internet: 22; messa a disposizione dei flyer: 4; altre iniziative: 4; informativa a tutti i fuochi: 2).

Per quanto riguarda la "Misura speciale COVID", durante il mese di marzo 2021, 11 dei 13 enti coinvolti hanno accolto 160 richieste di aiuto per un totale di CHF 62'621.15.

4. PROPOSTE DI MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 21 GENNAIO 2021

4.1 Principi generali

La Prestazione ponte COVID è stata sviluppata nel corso dei mesi, in una situazione in costante mutamento, come ad esempio le modifiche dei criteri di accesso alle IPG Corona, il prolungo di 120 giorni delle indennità LADI, l'estensione del diritto al lavoro ridotto, le misure a favore dei casi di rigore (Messaggi n. 7948 e n. 7983).

Dal primo giorno della sua entrata in vigore, l'efficacia della prestazione è stata monitorata e discussa all'interno di un gruppo di lavoro misto, composto da specialisti dei Comuni e del Cantone. Sulla scorta dei dati raccolti nelle prime settimane, il gruppo propone di aggiornare la Prestazione ponte COVID attraverso una serie di modifiche dell'attuale dispositivo, con l'intento di rendere la prestazione più efficace e mirata alle persone escluse dagli altri aiuti.

Così facendo si vuole facilitare l'accesso e semplificare la procedura amministrativa, pur mantenendo il principio di fornire un sostegno mirato, straordinario e temporaneo, rivolto soprattutto alle persone più fragili e vulnerabili.

4.2 Commento alle proposte di modifica del Decreto legislativo

Decreto legislativo del 21.01.2021	Proposte di modifica
Unità di riferimento	Unità di riferimento
Art. 2 L'unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica.	Art. 2 ¹ L'unità di riferimento è costituita da tutte le persone che compongono l'economia domestica. ²Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.

Con questa modifica si intende codificare il fatto che se non vi è un obbligo di mantenimento e se il richiedente non è considerato nell'UR atta a determinare le prestazioni sociali di fabbisogno degli altri membri dell'economia domestica queste persone vadano escluse dall'UR del richiedente. Si pensi ad esempio agli anziani genitori che beneficiano di PC, oppure al fratello convivente che beneficia di prestazioni assistenziali.

Decreto legislativo del 21.01.2021	Proposte di modifica
Condizioni materiali	Condizioni materiali
<p>Art. 3 Il diritto è dato se:</p> <p>a) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;</p> <p>b) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;</p> <p>c) il richiedente è dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l'età ordinaria di pensionamento;</p> <p>d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);</p> <p>e) il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;</p> <p>f) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.</p>	<p>Art. 3 Il diritto è dato se:</p> <p>a) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono domiciliati nel Cantone al momento della richiesta;</p> <p>b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;</p> <p>c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);</p> <p>d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI;</p> <p>e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);</p> <p>f) il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;</p> <p>g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;</p> <p>h) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.</p>

Alla lettera b) il criterio della permanenza in Ticino da almeno 3 anni viene applicato limitatamente al richiedente e non ai membri dell'Unità di riferimento per evitare di respingere, ad esempio, la richiesta da parte di cittadini ticinesi che si sono appena sposati con un coniuge che giunge da fuori Cantone oppure nel caso della nascita di figli o di ricongiungimenti familiari.

Alla lettera c) viene abrogato il limite dell'età ordinaria di pensionamento. L'alleggerimento di questo criterio d'entrata permetterà di rispondere positivamente anche a talune situazioni osservate durante i primi mesi dall'entrata in vigore della prestazione, segnatamente nel caso di cittadini con più di 64/65 anni ancora

professionalmente impegnati in attività temporaneamente ostacolate dalle limitazioni imposte dalla pandemia.

La precedente lettera d) dell'art. 3 viene suddivisa in due parti: nuova d) e nuova e). La nuova lettera d) prevede di confermare l'esclusione alla Prestazione ponte COVID qualora il richiedente e la sua unità di riferimento siano già a beneficio di prestazioni previste a copertura del fabbisogno, in quanto queste ultime sono calcolate in modo da coprire il fabbisogno dell'intera unità di riferimento e si adeguano all'evoluzione dei redditi e delle spese.

La nuova lettera e) prevede di escludere dal diritto solo il richiedente (se beneficiario di indennità LADI), ma di non escludere a priori le richieste di chi conta tra i membri della sua unità di riferimento persone in disoccupazione. La formulazione precedente è stata ritenuta troppo restrittiva nei confronti dei nuclei familiari in cui vi sono una o più persone a beneficio della disoccupazione.

Per quanto attiene alla nuova lettera f), si osserva come al momento della sua concezione la Prestazione ponte COVID era pensata per rispondere in modo mirato alla riduzione di reddito/fatturato causata dalla pandemia (prima ondata), facendo riferimento agli importi del mese di febbraio 2020. Col passar del tempo gli effetti della pandemia si sono prolungati, colpendo anche le attività avviate dopo questa data o le persone che hanno trovato e (di seguito) perso il lavoro durante la pandemia. Si ritiene dunque che la nuova formulazione permetta di prendere in considerazione anche le richieste di chi ha iniziato un'attività professionale durante la pandemia.

La lettera g) specifica il fatto che per gli indipendenti la nuova attività deve essere stata effettivamente avviata almeno tre mesi prima dalla richiesta della prestazione.

Decreto legislativo del 21.01.2021	Proposte di modifica
<p>Condizioni economiche</p> <p>Art. 4</p> <p>¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 17'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona; b) 25'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone; c) 30'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone; d) 35'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone; e) 40'000 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone; f) 4'000 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento. <p>²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento</p>	<p>Condizioni economiche</p> <p>Art. 4</p> <p>¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS):</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona; b) 26'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone; c) 32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone; d) 37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone; e) 42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone; f) 4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento. <p>²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di</p>

della richiesta. Per la sostanza immobiliare è applicabile l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

³Quali redditi computabili si considerano:

- a) il reddito lordo da lavoro;
- b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
- c) al reddito è aggiunta la sostanza netta (senza considerare un'eventuale sostanza netta dell'abitazione primaria), dedotti 20'000 franchi per ogni persona che compone l'unità di riferimento.

⁴Sono riconosciute le seguenti spese:

- a) gli oneri sociali dovuti;
- b) la spesa per l'alloggio (pigione e spese accessorie mensili);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie;
- d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.

riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

³Quali redditi computabili si considerano:

- a) il reddito lordo da lavoro;
- b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
- c) al reddito è aggiunta la sostanza netta **nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.**

⁴Sono riconosciute le seguenti spese:

- a) gli oneri sociali dovuti;
- b) la spesa per l'alloggio (**per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull'abitazione primaria**);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie **al netto della Riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM)**;
- d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.

La modifica delle soglie permette di aumentare e allineare i criteri di calcolo della Prestazione ponte COVID a quelli della LAPS. Così facendo i richiedenti non sono penalizzati rispetto a chi fa richiesta di prestazioni ordinarie LAPS.

Dal nuovo art. 4 cpv. 2 viene eliminato il riferimento alla sostanza immobiliare poiché riportato all'art. 4, cpv. 3, lett. c).

La nuova formulazione del cpv. 3 lett c) permette di rendere meno restrittiva la soglia d'accesso alla Prestazione ponte COVID poiché, in analogia a quanto effettuato nell'ambito RIPAM tiene in considerazione in modo minore l'impatto della sostanza netta.

La proposta riduce in modo consistente l'effetto della sostanza sul calcolo, considerato che, trattandosi di difficoltà economiche temporanee di breve durata, non si può pretendere che il richiedente metta in liquidazione i propri beni. Seppur in maniera ridotta la sostanza viene comunque computata, per evitare di fornire la prestazione a persone con sostanza netta elevata.

Questa regola alleggerisce inoltre il carico amministrativo nei confronti dei Comuni, semplifica la modalità di calcolo e si allinea ad una metodologia già consolidata.

Inoltre, dal calcolo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo forfetario di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da un solo individuo e di 15'000 franchi per quelle composte da più individui, per tener conto delle dimensioni della famiglia.

Le modifiche proposte al quarto capoverso sono intese a migliorare la precedente formulazione ma non hanno un impatto sul dispositivo.

Decreto legislativo del 21.01.2021	Proposte di modifica
Organo di esecuzione e procedura	Organo di esecuzione e procedura
<p>Art. 5</p> <p>¹La persona che rivendica la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.</p> <p>²Il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono tenuti a collaborare all'accertamento della situazione e a fornire la documentazione richiesta.</p> <p>³La prestazione è versata al richiedente su conto postale o bancario.</p>	<p>Art. 5</p> <p>¹La persona che richiede la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio, al più tardi entro il termine perentorio della fine del mese successivo. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.</p> <p>²Il richiedente e i membri dell'unità di riferimento sono tenuti a collaborare all'accertamento della situazione e a fornire la documentazione richiesta.</p> <p>³La prestazione è versata al richiedente su conto postale o bancario.</p>

Il termine perentorio introdotto nel primo cpv. dell'art. 5 consente di chiarire la tempistica di inoltro della domanda per evitare il rischio di domande retroattive e per poter monitorare mese per mese l'evoluzione delle richieste e delle prestazioni concesse dai Comuni.

Questa modifica viene introdotta anche in considerazione del prolungato periodo di validità della Prestazione ponte COVID (art. 13).

Decreto legislativo del 21.01.2021	Proposte di modifica
Importo massimo e durata massima	Importo massimo e durata massima
<p>Art. 6</p> <p>¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 1'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente.</p> <p>²La prestazione, a carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di durata del presente decreto legislativo.</p>	<p>Art. 6</p> <p>¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.</p> <p>²La prestazione può essere concessa mensilmente.</p>

L'esperienza maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l'importo unitario degli aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in precedenza. L'importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.

La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito.

La proposta è ritenuta compatibile con il carattere mirato, straordinario e temporaneo voluto dal DL iniziale e si allinea agli effetti prolungati che la pandemia sta avendo sulla società e l'economia.

Decreto legislativo del 21.01.2021	Proposte di modifica
Diritto suppletorio	Diritto suppletorio
Art. 12 Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) e del relativo regolamento.	Art. 12 Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della LAPS e del relativo regolamento.

Alleggerimento della formulazione senza impatto sul dispositivo.

Decreto legislativo del 21.01.2021	Proposte di modifica
Entrata in vigore	Entrata in vigore
Art. 13 ¹ Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. ² Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. ³ Il presente decreto legislativo decade quattro mesi dopo l'entrata in vigore.	Art. 13 ¹ Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. ³ Il presente decreto legislativo decade il 31 dicembre 2021 .

Il Decreto legislativo è proposto con la clausola dell'urgenza (artt. 43 della Costituzione cantonale¹, 65 cpv. 1 lett. c e 71 LGC²), così da poter entrare in vigore immediatamente, cioè senza dover attendere che sia trascorso il termine referendario di 60 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale. In tal modo, una volta approvato dal Gran Consiglio, il Decreto potrà essere immediatamente pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, entrato in vigore il 1° marzo 2021, scadrà dopo quattro mesi.

Il monitoraggio effettuato tempestivamente con i Comuni, a partire dal primo giorno dalla sua entrata in vigore, permette di proporre alcuni adeguamenti delle soglie di accesso e di calcolo, per rendere ancora più efficace la prestazione nei confronti delle persone escluse da altri aiuti.

La soluzione più appropriata per raggiungere l'obiettivo è quella di modificare il Decreto legislativo del 26 gennaio tramite Decreto legislativo urgente, con effetto al 1° giugno, e di prolungarne la durata fino al termine dell'anno.

¹ Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; RL 101.100.

² Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; RL 171.100.

Le richieste di prestazione relative al mese di maggio saranno trattate secondo le disposizioni del Decreto legislativo originale, anche se inoltrate dopo l'entrata in vigore (1° giugno) delle modifiche introdotte dal nuovo Decreto legislativo.

5. STIMA DELL'IMPATTO FINANZIARIO

Il Messaggio n. 7906 del 7 ottobre 2020 stimava un impatto finanziario di circa 7.9 milioni di franchi, ripartito nella misura del 75% e 25% tra Cantone e Comuni.

Con le nuove modifiche proposte, i Comuni del gruppo di lavoro misto stimano una riduzione del numero di domande rifiutate con conseguente tasso delle riposte positive di circa il 65-70%.

Di riflesso, applicando le disposizioni contenute nelle proposte di modifica del presente Decreto legislativo alle domande inoltrate nel mese di marzo 2021, l'importo complessivo mensile del contributo erogato sarebbe risultato aumentato da CHF 254'245 a circa CHF 850'000.

L'impatto finanziario totale (marzo 2021 – dicembre 2021), generato dall'entrata in vigore delle proposte di modifica del presente Messaggio, rientra nei limiti del credito votato nel mese di gennaio 2021. Il credito già stanziato risulta dunque sufficiente a coprire gli effetti delle modifiche proposte.

6. CONGRUENZA CON IL PROGRAMMA DI LEGISLATURA E IL PIANO FINANZIARIO

Considerata la situazione eccezionale ed imprevedibile, il presente progetto di Decreto legislativo per la Prestazione ponte COVID 19 non risulta iscritto nel Programma di legislatura 2019-2023.

L'impatto finanziario è ripartito nella misura del 75% e 25% tra Cantone e Comuni. Questa spesa permetterà, almeno a corto termine, di contenere gli effetti finanziari negativi che avrebbe la pandemia da coronavirus sull'aumento dell'assistenza sociale. Il costo per l'Ente pubblico (Comuni e Cantone) risulta dunque prevalentemente neutro.

La quota di costo a carico del Cantone verrà contabilizzata mensilmente sul Centro di costo della Sezione del sostegno sociale, CRB 221, conto 36370021 "Quota parte cantonale prestazione ponte COVID".

7. CONCLUSIONI

L'aiuto straordinario stanziato nel mese di marzo 2021 rappresenta una misura complementare e supplementare a quelle già messe in campo dalla Confederazione, dal Cantone, dai Comuni e da altri enti e associazioni presenti sul territorio.

Il Consiglio di Stato è molto attento e sensibile verso questo tema e lo dimostra il fatto che, sia prima dell'entrata in vigore della misura, sia immediatamente dopo, si è attivato per monitorare attentamente l'evoluzione della situazione.

Le modifiche alla base di questo Messaggio sono proposte in modo tempestivo e sulla base dell'esperienza maturata nelle prime settimane dall'entrata in vigore, permettendo quindi di rendere la Prestazione ponte COVID più efficace, senza tuttavia modificarne la natura e i principi fondanti.

Le modifiche permettono di riaffermare il carattere mirato, straordinario e temporaneo della prestazione, rivolta a persone che si trovano provvisoriamente in difficoltà a causa delle limitazioni delle attività economiche e lavorative causate dalla pandemia di coronavirus.

L'attenzione è posta in particolare sulla proporzionalità dei criteri che definiscono le condizioni di accesso alla prestazione. La volontà rimane quella di intervenire in favore delle situazioni di precarietà e fragilità dove gli altri strumenti di sostegno non arrivano.

Grazie al prolungo fino a fine 2021 la Prestazione ponte COVID potrebbe provvisoriamente intervenire per attutire gli effetti del termine di alcuni provvedimenti federali, tra cui le IPG corona, che allo stato attuale sono previste fino a fine giugno 2021.

Coloro che purtroppo non riusciranno a ripristinare la propria autonomia finanziaria attraverso la Prestazione ponte COVID o altri aiuti, potranno beneficiare di una consulenza di prossimità che permetterà un indirizzo verso altre prestazioni sociali cantonali ordinarie.

In questo ambito il ruolo di prossimità dei Comuni è dunque molto importante poiché grazie alla conoscenza delle situazioni individuali permette una risposta tempestiva e puntuale ai bisogni dei cittadini.

L'esperienza e la collaborazione maturata con la Prestazione ponte COVID hanno permesso di rafforzare la cooperazione fra Cantone e Comuni attraverso un dialogo costruttivo e una rinnovata condivisione della responsabilità sociale, in un momento di particolare difficoltà per molti cittadini, lavoratori indipendenti e piccole-medie imprese.

In conclusione, proponiamo di approvare l'accluso Decreto legislativo urgente.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Manuele Bertoli

Il Cancelliere, Arnoldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE
di modifica del decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 maggio 2021 n. 7991 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

Il decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2 (nuovo)

²Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.

Art. 3 lett. b, c, d, e, f, g (nuova), h (nuova)

Il diritto è dato se:

(...)

- b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
- c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI;
- e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- f) il richiedente ha subito una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;
- g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;
- h) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.

Art. 4 cpv. 1, 2, 3 lett. c, 4 lett. b, c

¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS):

- a) 17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona;
- b) 26'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone;
- c) 32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone;
- d) 37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone;
- e) 42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone;
- f) 4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento.

²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

³Quali redditi computabili si considerano:

(...)

- c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

⁴Sono riconosciute le seguenti spese:

(...)

- b) la spesa per l'alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull'abitazione primaria);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM);

Art. 5 cpv. 1

¹La persona che richiede la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio, al più tardi entro il termine perentorio della fine del mese successivo. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.

Art. 6

¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.

²La prestazione può essere concessa mensilmente.

**Importo massimo
e durata massima**

Art. 12

Diritto suppletorio

Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della LAPS e del relativo regolamento.

Art. 13 cpv. 3

³Il presente decreto legislativo decade il 31 dicembre 2021.

II

Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° giugno 2021.